

## 6. SOGGETTO FORMATO PER PROGRAMMA GOL

Alla luce della riprogrammazione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), il Ministero del lavoro, con la circolare n. 8/2025, ha ritenuto utile fornire specifiche operative volte a integrare, aggiornare e sostituire il § 1.3 della circolare Anpal n. 1/2022 come segue.

Quanto ai soggetti formati, è prevista evidenza documentale relativa ai riferimenti delle attestazioni rilasciate al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona ai sensi della legislazione nazionale, incluso il riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del *target* secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.

Per “*soggetto formato*” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito a un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:

- una attestazione di qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale ex articolo 8, D.Lgs. 13/2013 e nelle sue articolazioni regionali, ivi comprese le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità o una attestazione di percorsi di qualificazione o riqualificazione autorizzati o accreditati da un ente pubblico titolare diverso dalla Regione (quale ad esempio gli attestati di formazione e aggiornamento degli insegnanti rilasciati in esito a percorsi accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito);
- una attestazione di formazione regolamentata da normative di settore o parte di essa (quale a titolo esemplificativo, l'attestazione CQC o attestati abilitanti alla movimentazione di mezzi e l'uso di dispositivi e attrezzature previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In caso di interruzione del percorso o nel caso in cui sia previsto dalla specifica normativa di riferimento, potrà essere rilasciata un'attestazione di frequenza o di trasparenza da parte dell'ente di formazione, contenente le attività eseguite ai fini della contabilizzazione all'interno del programma GOL. Tale attestazione non sostituisce l'obbligo di frequenza e superamento dell'esame del percorso formativo obbligatorio, anche nel caso in cui la specifica normativa di riferimento preveda che il rilascio dell'attestazione finale, a seguito di esame o abilitazione, sia fatto da un soggetto diverso dalla Regione; essa potrà essere unicamente valutata, al pari di altre evidenze, all'interno di un procedimento di riconoscimento di crediti formativi, ai fini dell'eventuale riduzione del monte ore obbligatorio;
- una attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 13/2013 e secondo le specifiche disposizioni e *standard* di qualificazione regionali;
- una attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 13/2013, primariamente referenziati alle Aree di attività dell'atlante del lavoro o ad altri *standard* a valenza unionali e internazionali applicabili (e in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze

imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; *Standard literacy e numeracy* OCSE-PIAAC);

- un attestato di trasparenza delle competenze in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate –rilasciato dal soggetto responsabile dell'erogazione della formazione in coerenza con gli *standard* e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 13/2013, primariamente referenziati ai repertori regionali o alle Aree di attività dell'atlante del lavoro o ad altri *standard* a valenza unionali e internazionali applicabili (e in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; *Standard literacy e numeracy* OCSE-PIAAC) - quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 13/2013;

- una attestazione di valutazione periodica, ai sensi del Capo III del D.Lgs. 226/2005, automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 13/2013;

- un attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curricolare - rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio in coerenza con gli *standard* e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 13/2013, primariamente referenziati alle Aree di attività dell'atlante del lavoro o ad altri *standard* a valenza unionali e internazionali applicabili (e in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; *Standard literacy e numeracy* OCSE-PIAAC) - quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 13/2013.

La circolare riepiloga in apposita tabella in termini esemplificativi i contenuti minimi da rendere disponibili in riferimento alle attestazioni relative alle tipologie sopra descritte.

In particolare, laddove le informazioni minime non siano direttamente indicate nelle attestazioni (ivi compresa a titolo esemplificativo, la data di fine tirocinio), queste dovranno essere rese rintracciabili, in fase di verifica, attraverso eventuale documentazione integrativa disponibile presso la Regione, ivi compresi i registri e i supporti informativi.